

**COMUNE DI SELLA GIUDICARIE**  
**Provincia di Trento**

16 settembre 2019

Prot.nr. 8062

**DETERMINAZIONE**  
**DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

N. 09

**OGGETTO:** Art. 175, comma 5-quater, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.: variazioni compensative tra capitoli all'interno della stessa missione, programma, titolo e macroaggregato. Quinta variazione del Responsabile del Servizio finanziario.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Richiamata la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strutturali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli enti locali trentini e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

Premesso che la stessa L.P. 18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che "in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale";

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile e successive variazioni;



Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 05 dd. 26.02.2019 immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 dd. 26.02.2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;

Vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale n. 21 dd. 18.03.2019, immediatamente eseguibile, ad oggetto "Esame e approvazione P.E.G. (piano esecutivo di gestione) per l'esercizio finanziario 2019-2021 ai sensi dell'art. 169 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e indirizzi di raccordo organizzativo.";

Viste le successive modifiche al P.E.G. 2019-2021;

Vista la richiesta di variazione di disponibilità finanziaria tra diversi capitoli all'interno della stessa missione, programma, titolo, macroaggregato dd. 16.09.2019 prot. n. 8059 del Responsabile area 1 con la quale si chiede di spostare:

- la disponibilità finanziaria di euro 500,00 sul bilancio esercizio anno 2019 dal capitolo 01011.03.0002 "Rimborso oneri per assenze dal lavoro degli amministratori" al capitolo 01011.03.0014 "Spesa per realizzazione nuovo stemma comunale - spesa non ricorrente";

Preso atto che l'art. 175, comma 5-quater, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000 assegna al responsabile economico-finanziario, tra l'altro, la possibilità di effettuare, per ciascuno degli esercizi del PEG, delle variazioni compensative al PEG stesso tra capitoli di entrata della medesima categoria e tra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti (macroaggregato 04 del titolo 1 della spesa), i contributi agli investimenti (macroaggregato 03 del titolo 2 della spesa) e i trasferimenti in conto capitale (macroaggregato 04 del titolo 2 della spesa);

Atteso che i casi sopra descritti di variazioni compensative rientrano nelle fattispecie disciplinate dal richiamato art. 175 comma 5-quater lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2), del D.Lgs. n. 267/2000, non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione sulla presente variazione di bilancio;

Considerato che, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, il responsabile economico-finanziario è preposto, tra l'altro, alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica;

Dato atto che la presenta proposta di modifica non altera il pareggio finanziario e vengono rispettati l'equilibrio economico-finanziario e di parte capitale di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., nonché i vincoli di finanza pubblica – pareggio di bilancio di cui all'art. 1, comma 466 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di stabilità nazionale 2017);

Visti:

- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- l'art. 9 della Legge 243/2012 così come modificato dalla Legge 164 del 31 agosto 2016 e dall'art. 1 comma 466 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di stabilità nazionale 2017) che disciplinano i vincoli di finanza pubblica dei bilanci delle Regioni e degli enti locali a partire dall'esercizio 2017;
- il Regolamento di contabilità del Comune di Bondo approvato con delibera consiliare n. 02/2010 dd. 07.10.2010, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- Vista L. 3 maggio 2018, n. 2, ed in particolare per gli aspetti contabili le disposizioni del titolo

VI Capo III;

Vista la determinazione di delega delle funzioni del segretario comunale n. 118 del 3 agosto 2018 ad oggetto "Delega di funzioni di responsabile del Servizio finanziario alla dipendente Luisa Bassetti, categoria C, livello evoluto"

Visto l'Atto di nomina del Sindaco del 18 agosto 2018 prot. n. 7413 e precisato che è stata resa la dichiarazione di cui all'art. 20 del D.lgs 8 aprile 2013, n. 39, circa l'insussistenza di situazioni di inconferibilità od incompatibilità relativamente all'incarico in data 21.08.2018 prot. n. 7472.

Ritenuto, in base a quanto sopra descritto che vi siano i presupposti della propria competenza a disporre quanto si stabilisce con la presente determinazione;

**DETERMINA**

1. di effettuare, ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m., le variazioni compensative, per le motivazioni indicate in premessa, come indicate nell'allegato n. 1 che forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione.
2. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 31 luglio 1993, nr. 13 cge i dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, nr. 23, avverso la determinazione di che trattasi sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, nel termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

LA DELEGATA NELLE FUNZIONI DI  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Bassetti Luisa



*Bassetti Luisa*